

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE GALLERIE SOTTO-GRADONATE DELLO STADIO DEI MARMI, NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO, ROMA. R.A.186/23/PA - CIG: A00D987330 - CUP: J84J22000930001.**

**OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 1° INVIO**

### **QUESITO N° 1**

Riscontriamo l'impossibilità di estrarre i file in formato .rar, pur seguendo per filo e per segno le istruzioni nel file pdf che allegate.

### **RISPOSTA**

La documentazione, da un controllo effettuato, risulta caricata correttamente. Anche tenuto conto che non è pervenuta nessun'altra segnalazione da parte di altri operatori economici, Vi invitiamo a riprovare, eventualmente anche cambiando programma di compressione (es. ZIP) o a effettuare il download dall'area pubblica del Portale nella sezione "Bandi e Avvisi in corso"

### **QUESITO N° 2**

In merito al punto 3 del disciplinare di gara non ci è chiara la suddivisione dell'importo di gara in quanto l'importo di euro 7.941.890,34 è soggetto a ribasso compreso dei costi della manodopera perché nel punto successivo viene specificato che il costo della manodopera euro 2.869.613,09 è soggetto a ribasso?

### **RISPOSTA**

Presumendo che il quesito, come da voi formulato, contenga un errore nella parte finale ove è scritto ".....il costo della manodopera euro 2.869.613,09 è soggetto a ribasso?", in quanto a pag. 14 del Disciplinare di gara è specificato che "I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso), si precisa quanto segue.

L'importo posto a base di gara, indicato al paragrafo 3 del disciplinare di gara, punto a), ossia € 7.941.890,34, comprende i costi della manodopera. Ai sensi dell'art.41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Se l'operatore economico riporterà in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, d. Lgs. n. 36/2023.

### **QUESITO N° 3**

Con la presente desideriamo se è possibile partecipare alla gara insieme ad un componente della prevista ATI con la sua certificazione SOA in OG11 classe II, surrogando quanto mancante (Categoria Richiesta OG11 III) con la sua certificazione OS28 classe III-bis e OS30 classe III-bis.

### **RISPOSTA**

Fermo restando che il possesso dei requisiti di partecipazione sarà verificato da apposito Seggio di gara, si richiama il consolidato orientamento dell'Anac (Pareri nn. 177/2013, 74/2008 e 190/2012), la quale si è espressa affermando, conformemente a quanto previsto dall'articolo 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010 (ora art. 18, comma 21, dell'All. II.12 al D.lgs 36/2023) che il principio di assorbimento funziona soltanto in un verso, nel senso, cioè, di consentire ai soggetti qualificati in OG11 la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle predette categorie specialistiche e non viceversa. In particolare, l'ANAC ha evidenziato che la qualificazione in OG11 riguarda l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche di cui si tratta, che non possono essere eseguite separatamente, in modo coordinato e interconnesso funzionalmente; l'impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30, non dimostra con il solo possesso delle stesse di sapere eseguire le lavorazioni relative in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. Tale requisito è soddisfatto, soltanto, con il possesso dell'OG11 (classifica richiesta dal bando III bis).

### **QUESITO N° 4**

Chiediamo se, in caso di partecipazione alla procedura come consorzio stabile che designa due imprese consorziate quali esecutrici, entrambe le imprese consorziate devono possedere l'attestazione SOA per l'OG2 o se è sufficiente che una delle due abbia la categoria OG2 in classifica adeguata.

### **RISPOSTA**

Come previsto al par. 6.4 del disciplinare di gara, con specifico riferimento alla presente procedura e a tutte le lavorazioni inerenti le categorie oggetto dell'appalto in questione, trova applicazione il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "*in proprio*" e il c.d. "*divieto di cumulo alla rinfusa*".

L'eventuale consorziata esecutrice, a prescindere dalla qualificazione del Consorzio e/o di altre consorziate, dovrà possedere in proprio la qualificazione con classifica adeguata ai lavori che esegue.

### **QUESITO N° 4**

In riferimento alla procedura aperta in argomento, con la presente siamo a chiedere cortesemente di chiarire se quanto riportato a pag. 32 punto a) del disciplinare di gara, relativo

alla percentuale di riduzione dell'importo della fideiussione provvisoria per possesso di ISO 9001, sia un errore, visto che la normativa vigente, in tale caso, consente la riduzione del 50% e non del 30%.

Restiamo in attesa di cortese riscontro per poter richiedere l'emissione della garanzia provvisoria.

### **RISPOSTA**

In merito alla riduzione per possesso della di ISO 9001 in corso di validità, si conferma quanto previsto al paragrafo 9, lett. a) del disciplinare di gara, come previsto all'art. 106, comma 8 del D.lgs 36/2023, ossia riduzione del 30 per cento – e non più del 50 per cento come previsto dal precedente codice D.lgs 50/2016.

Si applica la riduzione del 50%, prevista al medesimo paragrafo 9, lett. b) del disciplinare di gara, in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

A tal fine, ove ne ricorrano i presupposti, l'Operatore Economico dovrà produrre apposita dichiarazione nel DGUE Parte II, sezione A, rispondendo al quesito "L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?"

### **QUESITO N° 5**

La scrivente società chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto nella seguente conformazione

RTI costituendo:

Società n. 1 in possesso delle categorie OG 2 cl IV bis e OG 1 cl IV;

Società n. 2 in possesso della categoria OG 11 cl III bis e OG 10 cl II;

Società n. 3 in possesso della categoria OG 10 cl III bis

### **RISPOSTA**

Premesso che ogni concorrente è assolutamente responsabile dei dati e delle informazioni contenute nella propria offerta, e fermo restando che il possesso dei requisiti di partecipazione sarà verificato da apposito Seggio di gara, la conformazione del RTI come sopra descritta, sembrerebbe conforme alle previsioni del disciplinare di gara, al quale, in ogni caso, si rimanda.

Il Responsabile del Procedimento  
per la fase di affidamento  
Ing. Giuseppe Di Gregorio

